Motivazione rafforzata

Commento della sentenza 30 giugno 2025 n. 1484 della CGT di Foggia

La C.G.T. di primo grado di Foggia ha annullato un avviso di accertamento emesso nei confronti di una società di ristorazione per maggiori ricavi e IVA relativi al 2019, fondato su una ricostruzione induttiva dei corrispettivi (vendita di pollo arrosto, patatine, bevande).-

Il ricorrente ha dedotto, per quanto qui interessa, la violazione dell'art. 6-bis L. 212/2000, lamentando che, a seguito della notifica dello schema di atto, erano state presentate osservazioni e documentazione che l'Ufficio non aveva in alcun modo valutato nella motivazione dell'avviso definitivo.-

Il Collegio ha affrontato in via preliminare - ritenendola assorbente - la censura relativa al contraddittorio preventivo, richiamando l'art. 6-bis, comma 1, che impone, per tutti gli atti autonomamente impugnabili, un contraddittorio "informato ed effettivo", a pena di annullabilità e il comma 2 che esclude solo gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale individuati con decreto ministeriale, nonché i casi di fondato pericolo per la riscossione.-

La Corte, rilevato che la norma è entrata in vigore il 18 gennaio 2024 con applicazione differita al 1° maggio 2024, ha ritenuto decisivo il richiamo al comma 4 dell'art. 6-bis, secondo cui l'atto adottato all'esito del contraddittorio deve "tener conto" delle osservazioni del contribuente ed essere motivato "*con riferimento a quelle che l'Amministrazione ritiene di non accogliere*", a pena di annullabilità.-

La Commissione ha accertato che il contribuente aveva effettivamente presentato osservazioni e documenti di cui l'Agenzia non solo non ne ha dato conto nella motivazione, da ciò derivandone un contraddittorio preventivo solo formalmente instaurato, in quanto risultato privo di effettività in quanto le difese del contribuente non sono state in alcun modo considerate nel percorso motivazionale.-

La sentenza ha così affermato una nuova regola applicabile: per gli avvisi emessi dopo l'entrata in vigore dell'art. 6-bis, la mancata o meramente apparente valutazione delle osservazioni del contribuente integra violazione del contraddittorio endoprocedimentale e comporta l'annullabilità dell'atto, indipendentemente dalla fondatezza sostanziale della pretesa.-

La motivazione deve essere "rafforzata", cioè confrontarsi puntualmente con le deduzioni difensive, spiegando la ragione per cui vengono disattese.-

In difetto l'atto è invalido.-